Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Lunedì, 22 giugno 1964 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompense al valor militare « alla memoria » concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana.

Decreto presidenziale 6 febbraio 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1964
registro n. 2 Presidenza, foglio n. 64

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

SAVI Alberto di Mario, nato a Sesto San Giovanni il 20 giugno 1924, partigiano combattente. — Nel corso di una azione, si slanciava contro un gruppo di nemici per liberare un compagno d'armi che, ferito, stava per essere catturato. Nel nobile tentativo, veniva colpito a morte. — Breno, 26 aprile 1945.

(4535)

Decreto presidenziale 10 febbraio 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1964
registro n. 2 Presidenza, foglio n. 66

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE DI GUERRA

GIACOMINI Domenico, nato a Malonno (Brescia) il 7 dicembre 1923, partigiano combattente. — Valoroso combattente, in numerose azioni era sempre di esempio ai compagni d'arme. Catturato in combattimento, veniva condannato alla pena capitale. Affrontava la morte con eroica fermezza. — Schilpario, 25 ottobre 1944.

(4533)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1963, n. **2400.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Circolo didattico « Cesare Battisti », di Torino.

N. 2400. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Circolo didattico « Cesare Battisti », di Torino, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 3. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1964, n. **416.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione « Patronato di assistenza Ninì Barbieri », con sede in Catanzaro.

N. 416. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione « Patronato di assistenza Ninì Barbieri », con sede in Catanzaro, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 2. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. **417.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione « Villaggio della Madre e del Fanciullo », con sede in Milano.

N. 417. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica all'Associazione « Villaggio della Madre e del Fanciullo », con sede in Milano, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 6. — Villa

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1964.

Soppressione dei primi Uffici del registro per l'imposta generale sull'entrata di Milano, Firenze e Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1952, registro n. 16, foglio n. 189, e 5 novembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1952, registro n. 27, foglio n. 289, concernenti, rispettivamente, l'istituzione dei primi Uffici del registro per l'imposta generale sulla entrata di Roma e Milano e dei primi uffici del registro per l'imposta generale sull'entrata di Firenze, Genova e Palermo;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1962, registro n. 20, foglio n. 172, in virtù del quale la competenza a riscuotere l'imposta generale sull'entrata da pagarsi a mezzo del servizio dei conti correnti postali, già attribuita ai primi Uffici del registro per l'imposta generale sulla entrata di Milano, Firenze e Genova, è stata demandata al primo Ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma con effetto dal 1° gennaio 1963;

Riconosciuta, pertanto, l'opportunità di sopprimere i primi Uffici del registro per l'imposta generale sulla entrata di Milano, Firenze e Genova e di attribuire la gestione stralcio dei rimanenti servizi da essi amministrati ai coesistenti secondi Uffici del registro per l'imposta generale sull'entrata;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215;

Decreta:

Art. 1.

I primi Uffici del registro per l'imposta generale sull'entrata di Milano, Firenze e Genova sono soppressi.

Art. 2.

La gestione stralcio dei rimanenti servizi amministrati dai soppressi Uffici è attribuita ai coesistenti secondi Uffici del registro per l'imposta generale sulla entrata di Milano, Firenze e Genova.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° luglio 1964.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1964

Il Ministro: Tremelloni

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1964
Registro n. 18 Finanze, foglio n. 365

(5023)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1964.

Soppressione dell'Ufficio registro imposta generale sull'entrata di Parma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1940, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1940, n. 57, col quale l'Ufficio atti civili e successioni

di Parma, in seguito alla istituzione dell'imposta generale sull'entrata, fu sdoppiato nei due uffici: Ufficio atti civili e successioni e Ufficio registro imposta generale sull'entrata;

Viste le leggi 16 dicembre 1959, n. 1070 e 31 ottobre 1961, n. 1196, recanti modifiche in materia di imposta generale sull'entrata;

Riconosciuta l'opportunità, a seguito dell'entrata in vigore delle leggi sopracitate, di sopprimere l'Ufficio registro imposta generale sull'entrata di Parma e di attribuire la gestione dei servizi da esso amministrati all'Ufficio atti giudiziari bollo e demanio della stessa sede;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio registro imposta generale sull'entrata di Parma, è soppresso.

Art. 2.

La gestione dei servizi amministrati dal soppresso Ufficio è attribuita all'Ufficio atti giudiziari bollo e demanio di Parma il quale, pertanto, assume la denominazione di Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio.

Art. 3.

Le variazioni stabilite col presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1965.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 maggio 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1964
Registro n. 18 Finanze, foglio n. 368

(5022)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1964.

Riunificazione dell'Ufficio atti giudiziari, bollo e demanio e dell'Ufficio registro imposta generale sull'entrata e radio di Modena.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1941 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 settembre 1941, n. 212 col quale l'Ufficio atti giudiziari, bollo e demanio di Modena, in seguito all'istituzione dell'imposta generale sull'entrata, fu sdoppiato nei due uffici: Ufficio atti giudiziari bollo e demanio e Ufficio registro imposta generale sull'entrata e radio;

Viste le leggi 16 dicembre 1959, n. 1070 e 31 ottobre 1961, n. 1196, recanti modifiche in materia di imposta generale sull'entrata;

Riconosciuta l'opportunità, a seguito dell'entrata in vigore delle leggi sopracitate, di riunire in un unico ufficio i due uffici predetti;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215;

Decreta:

L'Ufficio atti giudiziari bollo e demanio e l'Ufficio registro imposta generale sull'entrata e radio di Modena vengono riuniti in un unico ufficio che assume la denominazione di « Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio ».

Tale variazione avrà effetto dal 1° gennaio 1965.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 maggio 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1964
Registro n. 18 Finanze,e foglio n. 367

(5025)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1964.

Riunificazione dell'Ufficio bollo e demanio e dell'Ufficio registro imposta generale sull'entrata di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1940, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1940, n. 57, col quale l'Ufficio bollo e demanio di Reggio Emilia, in seguito alla istituzione dell'imposta generale sull'entrata, fu sdoppiato nei due uffici: Ufficio bollo e demanio e Ufficio registro imposta generale sull'entrata;

Viste le leggi 16 dicembre 1959, n. 1070 e 31 ottobre 1961, n. 1196, recanti modifiche in materia di imposta generale sull'entrata;

Riconosciuta l'opportunità, a seguito dell'entrata in vigore delle leggi sopracitate, di riunire in un unico ufficio i due uffici predetti;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215;

Decreta:

L'Ufficio bollo e demanio e l'Ufficio registro imposta generale sull'entrata di Reggio Emilia vengono riuniti in un unico ufficio che assume la denominazione di Ufficio del registro imposta generale sull'entrata, bollo e demanio.

Tale variazione avrà effetto dal 1° gennaio 1965.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 maggio 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1964
Registro n. 18 Finanze, foglio n. 366

(5024)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1964.

Adeguamento dei contributi iniziali e dei canoni relativi ai contratti tipo regolanti i rapporti fra le Società armatrici delle navi mercantili italiane e le Società concessionarie del servizio radioelettrico di bordo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1954, che determina i contratti tipo A, Al, B e C regolanti i rapporti fra le Ditte armatrici delle navi mercantili italiane e le Società concessionarie del servizio radioelettrico di bordo e stabilisce norme per la revisione delle tariffe;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 14 giugno 1956, che approva le tabelle dei contributi iniziali e dei canoni dei citati contratti tipo A, Al, B e C ed in particolare il disposto del relativo art. 4;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 dell'11 dicembre 1956, per la revisione dei canoni per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi mercantili;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308, del 3 dicembre 1962, con il quale sono stati aumentati del 12 %, a partire dal 1° gennaio 1962, i contributi iniziali e i canoni dei contratti tipo A, Al, B e C vigenti al 31 dicembre 1961;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1964, con il quale sono stati aumentati del 7.50 %, a partire dal 1° gennaio 1963, i contributi iniziali e i canoni dei contratti tipo A, Al, B e C vigenti al 31 dicembre 1962;

Viste le lettere n. DA/DXPM/6431 del 25 novembre 1963 e n. DA/DXPM/6960 del 17 dicembre 1963 della Società Italiana Radiomarittima, le lettere n. 1313/S.G./B del 25 novembre 1963 e n. 1397/S.G./B del 16 dicembre 1963, della Compagnia Generale Telemar, con le quali le dette Società concessionarie hanno chiesto al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la revisione dei contributi iniziali e dei canoni di cui ai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1962, contenente modificazioni nella composizione della Commissione chiamata, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 14 gennaio 1954, a dare il parere sulla determinazione dei contributi e dei canoni relativi ai citati contratti A, Al, B e C;

In conformità del parere espresso dalla Commissione di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 5 aprile 1962;

Decreta:

Articolo unico.

I contributi iniziali ed i canoni dei contratti tipo A, Al, B e C vigenti al 31 dicembre 1963 sono aumentati del 25 % a partire dal 1° gennaio 1964.

Roma, addì 29 maggio 1964

Il Ministro: Russo

(4929)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1964.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Trento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 23 agosto 1962, n. 2186/819, con la quale l'Amministrazione provinciale di Trento ha chiesto la declassificazione da provinciale a comunale della strada denominata « Baselga di Vezzano - Strada statale della Gardesana » che si diparte dal comune di Vigolo Baselga e va ad innestarsi sulla statale sopranominata, per complessivi km. 2 +000, e la provincializzazione del tronco avente la stessa denominazione « Baselga di Vezzano - Strada statale della Gardesana » che si diparte dal predetto Comune e si innesta alla medesima Strada statale a 500 metri più a nord dell'abitato di Vigolo di Baselga, per una estesa complessiva di km. 1+074;

Visto il voto n. 539 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 15 aprile 1964 con il quale il detto consesso ha espresso il parere che la seconda di tali strade possa, con la denominazione « Baselga di Vezzano - Strada statale Gardesana occidentale » di km. 1+074 essere classificata provinciale e che l'altra strada provinciale omonima « Baselga di Vezzano - Strada statale Gardesana occidentale » di km. 2+000, non debba essere declassificata a comunale non avendo perduto i requisiti originari, ma che sia opportuno che assuma la denominazione « Baselga di Vezzano - Vigolo di Baselga » ad evitare omonimie;

Ritenuto pertanto che la strada « Baselga di Vezzano - Strada statale Gardesana occidentale » (dal comune di Baselga di Vezzano alla strada statale della Gardesana, 500 metri a nord dell'abitato di Vigolo di Baselga) di km. 1+074 possa essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014 la strada Baselga di Vezzano - Strada statale Gardesana occidentale (dal comune di Baselga di Vezzano alla strada statale della Gardesana, 500 metri a nord dell'abitato di Vigolo di Baselga) di km. 1+074 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(4815)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1964.

Approvazione di rettifica del piano generale delle strade, in provincia di Verona, in possesso dei requisiti per essere classificate provinciali e rettifica della denominazione di una strada provinciale della medesima Provincia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che nel piano predisposto dall'Amministrazione provinciale di Verona ai sensi dell'art. 16 della legge citata ed approvata con decreto ministeriale 20 lu-

glio 1960, n. 44112, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1960, n. 189, era stata inclusa, al n. 17, la strada « Bussolengo - Pescantina - San Pietro in Cariano - Fumane - Molina - Breonio - Fosse Sant'Anna di Alfaedo » di km. 38+300, classificata tra le provinciali con il decreto anzidetto e riportata al n. 22 dell'elenco allegato quale parte integrante del decreto stesso;

Vista la delibera 21 novembre 1963, n. 29, con la quale l'Amministrazione provinciale di Verona, nel far presente che era suo intendimento indicare la strada suddetta secondo il tracciato « Bussolengo - Pescantina - San Pietro in Cariano - Fumane - Mazzurega - Cavalo - Breonio - Fosse Sant'Anna d'Alfaedo » di km. 36+900 e che nella trasposizione sulla carta venne invece riportata come indicata nel piano e nel decreto anzidetti, ha chiesto la conseguente rettifica del piano e del decreto stesso;

Ritenuto che tale delibera è stata pubblicata nel Foglio annunzi legali in data 19 dicembre 1963;

Ritenuto che non sono state presentate opposizioni;

Visto il voto in data 15 aprile 1964, n. 793, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è pronunciato favorevole al riguardo;

Ritenuto che possono, pertanto, approvarsi le rettifiche proposte dall'Amministrazione provinciale di Verona nel senso che al n. 17 del piano di cui sopra ed al n. 22 dell'elenco allegato quale parte integrante del citato decreto ministeriale n. 44112 alla dizione: « Bussolengo - Pescantina - San Pietro in Cariano - Fumane - Molina - Breonio - Fosse - Sant'Anna di Alfaedo » deve sostituirsi la dizione « Bussolengo - Pescantina - San Pietro in Cariano - Fumane - Mazzurega - Cavalo - Breonio - Fosse Sant'Anna d'Alfaedo »;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la rettifica proposta dall'Amministrazione provinciale di Verona al piano predisposto dalla stessa Amministrazione a termine dell'art. 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 ed approvato con decreto ministeriale in data 20 luglio 1960, n. 44112, nel senso che al n. 17 del piano predetto, la dizione « Bussolengo - Pescantina - San Pietro in Cariano - Molina - Breonio - Fosse Sant'Anna di Alfaedo », è sostituita dalla seguente: « Bussolengo - Pescantina - San Pietro in Cariano - Fumane - Mazzurega - Cavalo - Breonio - Fosse Sant'Anna ».

Art. 2.

Conseguentemente è approvata la rettifica del decreto ministeriale in data 20 luglio 1960 nel senso che al n. 22 dell'elenco allegato quale parte integrante del decreto stesso la dizione della strada « Bussolengo - Pescantina - San Pietro in Cariano - Fumane - Molina - Breonio - Fosse Sant'Anna di Alfaedo » è sostituita dalla seguente: « Bussolengo - Pescantina - San Pietro in Cariano - Fumane - Mazzurega - Cavalo - Breonio - Fosse Sant'Anna di Alfaedo » di km. 36+900.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(5001)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1964.

Autorizzazione al Banco di Santo Spirito, con sede in Roma, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio della provincia di Benevento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 17 marzo 1936 e i propri decreti in data 2 febbraio 1949 e 27 dicembre 1962 coi quali il Banco di Santo Spirito, con sede in Roma, è stato autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio delle Province del Lazio e della provincia di Caserta, nonchè in quello dei comuni di Narni e Orvieto, in provincia di Terni e Isernia, in provincia di Campobasso;

Vista la domanda presentata dal Banco stesso;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa al Banco di Santo Spirito, con sede in Roma, coi decreti in data 17 marzo 1936, 2 febbraio 1949 e 27 dicembre 1962, di che in premessa, è estesa al territorio della provincia di Benevento.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Banco di Santo Spirito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 giugno 1964

Il Ministro: COLOMBO

(4935)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1964.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Lenta (Vercelli).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la deliberazione n. 1 in data 28 febbraio 1964 — approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Vercelli con provvedimento n. 10343/Div. 4ª nella seduta del 13 maggio 1964 — con la quale il Consiglio comunale di Lenta (Vercelli) ha deciso di chiedere il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica della impresa elettrica esercitata dal Comune stesso;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Lenta (Vercelli) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Lenta (Vercelli).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Atr. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Vercelli, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Vercelli o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 12 giugno 1964

Il Ministro: MEDICI

(5030)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Nicolosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1961, il comune di Nicolosi (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4971)

Autorizzazione al comune di Vallelunga Pratameno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1964, il comune di Vallelunga Pratameno (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4972)

Autorizzazione al comune di Aci Catena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1964, il comune di Aci Catena (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4973)

Autorizzazione al comune di Gualtieri Sicaminò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1964, il comune di Gualtieri Sicaminò (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.455.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4974)

Autorizzazione al comune di Castiglione di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1964, il comune di Castiglione di Sicilia (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.147.909, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ed effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4981)

Autorizzazione al comune di Mirabella Imbaccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1964, il comune di Mirabella Imbaccari (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4989)

Autorizzazione al comune di Malfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1964, il comune di Malfa (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.330.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4975)

Autorizzazione al comune di Buscemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1964, il comune di Buscemi (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4976)

Autorizzazione al comune di Roccavaldina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1964, il comune di Roccavaldina (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.849.724, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4977)

Autorizzazione al comune di Assoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1964, il comune di Assoro (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.662.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4978)

Autorizzazione al comune di Mandanici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1964, il comune di Mandanici (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.449.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4979)

Autorizzazione al comune di Autillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1964, il comune di Autillo (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.083.968, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4980)

Autorizzazione al comune di Longi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1964, il comune di Longi (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4983)

Autorizzazione al comune di San Michele di Ganzaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1964, il comune di San Michele di Ganzaria (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4982)

Autorizzazione al comune di Spadafora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1964, il comune di Spadafora (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.304.397, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4984)

Autorizzazione al comune di Oliveri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1964, il comune di Oliveri (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.132.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4985)

Autorizzazione al comune di Venetico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1964, il comune di Venetico (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.935.252, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4986)

Autorizzazione al comune di Pietraperzia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decerto ministeriale in data 26 maggio 1964, il comune di Pietraperzia (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.315.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4987)

Autorizzazione al comune di Favignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1964, il comune di Favignana (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.427.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4988)

Autorizzazione al comune di Linguaglossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1964, il comune di Linguaglossa (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4990)

Autorizzazione al comune di Meri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1964, il comune di Meri (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4991)

Autorizzazione al comune di Ispica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1964, il comune di Ispica (Ragusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4992)

Autorizzazione al comune di Paterno Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1964, il comune di Paterno Calabro (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.218.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4993)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile successivo, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Tozzi Guerrino, ufficiale di terza classe nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il provvedimento di reiezione dell'istanza di concessione dell'equo indennizzo.

(4938)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno sito in comune di Lerici (La Spezia), località « Quadrivio Scoglietti e Caprigliolo ».

Con decreto ministeriale n. 294 dell'8 giugno 1964, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato, di un appezzamento di terreno sito in comune di Lerici (La Spezia), località « Quadrivio Scoglietti e Caprigliolo », della superficie complessiva di mq. 840.

(4914)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Ex batteria di Monte Feriolo », sito in comune di Baveno (Novara).

Con decreto interministeriale n. 295 dell'8 giugno 1964, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato, dell'immobile denominato « Ex batteria di Monte Feriolo », sito in comune di Baveno (Novara), della superficie complessiva di mq. 9.540.

(4916)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Ex forte Mangialupi », sito in comune di Messina.

Con decreto interministeriale n. 275, dell'8 gennaio 1964, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare dell'immobile denominato « Ex forte Mangialupi », sito in comune di Messina, della superficie complessiva di ha 4.38.70.

(4913)

Trasferimento al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno costituente dipendenza dell'immobile denominato « Ex casermetta Alpe-Piscina », sito in comune di Tirano (Sondrio).

Con decreto ministeriale n. 293 dell'8 giugno 1964, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno, costituente dipendenza dell'immobile denominato « Ex casermetta Alpe-Piscina, sito in comune di Tirano (Sondrio), della superficie complessiva di mq. 3.500.

(4915)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia a retrocedere gratuitamente all'Amministrazione comunale di Vignola (Modena) un terreno sito in Vignola, nonchè ad accettare dall'Amministrazione comunale stessa un terreno sito in Vignola.

Con decreto ministeriale n. 300.15/61388 del 10 giugno 1964, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata:

1) a retrocedere gratuitamente all'Amministrazione comunale di Vignola (Modena) un terreno sito in Vignola, iscritto nel mappale 2446 *b*, foglio n. 24, della superficie di mq. 120;

2) ad accettare la donazione disposta dall'Amministrazione comunale suddetta di un terreno sito in Vignola, costituente il mappale 2925/*a*, foglio n. 24, della superficie di mq. 532, prospiciente la facciata principale della locale Casa della Madre e del Bambino.

(4920)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato della lanca della Becca in comune di Linarolo (Pavia)

Con decreto 6 maggio 1964, n. 496/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato della lanca della Becca, segnata nel catasto del comune di Linarolo (Pavia), al foglio n. 1, lettera *E*, di Ha 1.39.82, ed indicata, in tinta rosa, nella planimetria rilasciata il 16 aprile 1963, in scala 1 : 2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Pavia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4906)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo del fiume Tagliamento, in comune di Forgaria (Udine).

Con decreto 12 maggio 1964, n. 517/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo del fiume Tagliamento, segnato nel catasto del comune di Forgaria (Udine), al foglio n. 37, particelle 81 (parte); 82 (parte); 84 (parte); 86 (parte); 88 (parte); 90 (parte); 92 (parte); 94 (parte); 96 (parte); 100 (parte) e 102 (parte) di complessivi mq. 5262, ed indicato nella planimetria rilasciata il 6 maggio 1963, in scala 1 : 1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Udine, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4909)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale 2 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1964, registro n. 31 Pubblica istruzione, foglio n. 275, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto il 4 febbraio 1961 dalla prof.ssa Concetta Di Stefano, contro il provvedimento n. 7455 del 28 luglio 1960, con il quale le si comunicava che il suo precedente trasferimento dalla direzione della scuola di avviamento commerciale di Avola, a quella della Scuola di avviamento commerciale di Riposto, doveva considerarsi come assegnazione provvisoria di sede.

(4995)

Con decreto presidenziale 2 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1964, registro n. 39 Pubblica istruzione, foglio n. 391, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 19 luglio 1961 dal prof. Renato Passigli, nei confronti del Ministero della pubblica istruzione, avverso il provvedimento n. 868 del 19 gennaio 1961, con il quale veniva respinta la sua istanza di retrodatazione della nomina a professore ordinario di lettere, quale perseguitato politico e razziale, ai sensi della legge 8 dicembre 1956, n. 1429.

(4996)

Con decreto presidenziale 2 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1964, registro n. 39 Pubblica istruzione, foglio n. 390, è stato in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 4 ottobre 1961 dal prof. Matteo Rescigno, nei confronti del Ministero della pubblica istruzione, avverso il provvedimento n. 8140 del 29 luglio 1961, con il quale era stata respinta la sua istanza per la valutazione, nella carriera di preside, coefficiente 500, del servizio prestato come professore, coefficiente 450.

(4997)

Con decreto presidenziale 21 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1964, registro n. 39 Pubblica istruzione, foglio n. 387, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 14 marzo 1962 dal prof. Italo Ranieri, nei confronti del Ministero della pubblica istruzione, avverso il provvedimento del 20 febbraio 1962, con il quale veniva respinta la sua richiesta di riconoscimento, ai fini della carriera di professore, del servizio prestato nei soppressi gruppi *B* e *C* del Ministero del lavoro, a norma della legge 16 luglio 1960, n. 705.

(4998)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1964, concernente « *Conferimento di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza* », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 5 giugno 1964, al n. 22 dell'art. 2, in luogo di: « Sciaramelli dott. Giovanni . . . », leggasi: « Sciamarelli dott. Giovanni, ispettore generale del Ministero delle finanze a riposo ».

(4923)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica tra Baschi ed Orte, con sede in Terni

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11320, in data 11 giugno 1964, è stato approvato — con modificazioni —, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica tra Baschi ed Orte, con sede in Terni, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 20 agosto 1963.

(4912)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per il conferimento di sette posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Archivi di Stato, riservato ad alcune categorie di personale dell'Amministrazione archivistica.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contenente norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sette dei posti attualmente disponibili nella qualifica iniziale del ruolo ragionieri della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato, devono essere conferiti mediante concorso riservato ad alcune categorie di impiegati in servizio presso la stessa Amministrazione;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per il conferimento di sette posti di vice ragioniere in prova nel ruolo ragionieri della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato, riservato alle seguenti categorie di impiegati:

1) impiegati dell'Amministrazione degli archivi di Stato che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, si trovavano in servizio da almeno tre anni presso la stessa Amministrazione e che, alla data del presente bando, siano in possesso di diploma di abilitazione tecnica commerciale;

2) impiegati della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato che, alla data del presente bando, si trovino nelle condizioni previste dal quarto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

3) impiegati che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, si trovavano in servizio da almeno due anni presso le sezioni o le sottosezioni di archivi di Stato e che, alla data del presente bando, siano in possesso del diploma di abilitazione tecnica commerciale.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) titolo di studio come specificato nel precedente articolo;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a trentasette anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna che, facendo parte delle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci nella categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili.

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e dei ruoli aggiunti dello Stato, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio;

G) avere assolto gli obblighi militari o esserne stato esentato.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato dal Ministro.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli archivi di Stato - dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle Prefetture della Provincia in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo, dei ruoli aggiunti o non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla Prefettura le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alle Prefetture dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, oppure i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'appartenenza alla categoria di personale alla quale il concorso è riservato;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

l) la lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo), a scelta del candidato, in cui intende sostenere la prova orale di cui al n. 4) dell'art. 6 del presente bando;

m) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

n) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

I candidati già appartenenti all'Amministrazione degli archivi di Stato nella domanda potranno limitarsi a dichiarare quanto richiesto nei precedenti punti *a*), *b*), *f*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*).

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prova di esame

Art. 6.

Prove scritte:

1) nozioni di economia politica e di scienza delle finanze;
2) ragioneria pubblica e privata e computisteria.

Prova orale:

1) le materie delle prove scritte;
2) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;
3) ordinamento degli Archivi di Stato italiani;
4) nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;
5) nozioni di statistica;
6) una lingua straniera a scelta del candidato (inglese, tedesco, francese, spagnolo).

Art. 7.

Il diario e la sede delle prove scritte saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e, comunque, nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per aver accesso all'aula d'esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Gli impiegati appartenenti all'Amministrazione dello Stato potranno esibire la tessera personale di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza.

Art. 8.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'esterno della sala di esami e nell'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 10.

I candidati che, dal suddetto elenco, rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli archivi di Stato) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11) comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militre: originale o copia autentica del brevetto:

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra:

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilato o invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, rilasciato a norma dello art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per cause di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

8) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e in categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente o assimilato;

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento ad opera del nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia ai sensi del'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

14) ex dipendente o dipendente da altra Amministrazione dello Stato o di Enti pubblici minori; certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato:

15) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 13.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli archivi di Stato), nel termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano gia prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 11:

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati ed invalidi per servizio, alla visita collegiale di controllo, come previsto dalle disposizioni vigenti.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti di una delle Amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio del congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 16.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, il godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente art. 15, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 15.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 200, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 17.

L'Amministrazione, accertato il possesso del requisito per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Art. 18.

I vincitori del concorso sono nominati vice-ragioniere in prova nel ruolo ragionieri della carriera di concetto del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

Art. 19.

Il funzionario dirigente la Sezione I della Divisione personale della Direzione generale degli archivi di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° aprile 1964

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1964
Registro n. 14 Interno, foglio n. 375

(4485)

Concorso pubblico per esami per il conferimento di cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contenente norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato;

Accertato che nella qualifica iniziale del ruolo ragionieri della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato sono attualmente disponibili cinque posti;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di abilitazione tecnica commerciale;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a trentasette anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati e assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al numero 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti od assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1º gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci nella categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375,

b) dei mutilati ed invalidi civili;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e dei ruoli aggiunti dello Stato, nonchè dei salariati dello Stato;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio;

G) avere assolto gli obblighi militari o esserne stato esentato.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato dal Ministro.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli archivi di Stato - dovranno essere presentate e dovranno pervenire alle Prefetture della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo, dei ruoli aggiunti o non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla Prefettura le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alle Prefetture dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, oppure i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo), in cui il candidato intende sostenere la prova orale di cui al numero 4) dell'art. 7 del presente bando:

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 6.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 7.

Prove scritte:

1) nozioni di economia politica e di scienza delle finanze;
2) ragioneria pubblica e privata e computisteria.

Prova orale:

1) le materie delle prove scritte;
2) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;
3) ordinamento degli Archivi di Stato italiani;
4) nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;
5) nozioni di statistica;
6) una lingua straniera a scelta del candidato (inglese, tedesco, francese, spagnolo).

Art. 8.

Il diario e la sede delle prove scritte saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e, comunque, nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario - carta di identità - tessera postale - porto d'armi - passaporto - patente automobilistica.

Gli impiegati appartenenti all'Amministrazione dello Stato potranno esibire la tessera personale di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza.

Art. 9.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello, in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 10.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'esterno della sala di esami e nell'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 11.

I candidati che, dal sudetto elenco, rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli archivi di Stato) entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 10, i documenti indicati nel successivo art. 12) comprovanti il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 12.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 11, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilato ed invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

5) orfani di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione della Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

8) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e in categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente o assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento ad opera del nemico: attestazione rilasciata dal Prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

14) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

15) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 13.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 14.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengano a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 16.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli archivi di Stato), nel termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età, e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 12;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve esere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i candidati invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati ed invalidi per servizio alla visita collegiale di controllo, come previsto nelle disposizioni vigenti.

L'Amministrazione si riserva anche di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dal l'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti di una pubblica Amministrazione;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 17.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere b), c), d), e), g) del precedente art. 16, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere c), f) e g) del ricordato art. 16.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere e) ed h) del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 18.

L'Amministrazione, accertato il possesso del requisito per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 19.

I vincitori del concorso sono nominati vice-ragionieri in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale della Amministrazione degli archivi di Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

Art. 20.

Il funzionario dirigente la Sezione 1ª della Divisione personale della Direzione generale degli archivi di Stato, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 aprile 1964

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1964
Registro n. 14 Interno, foglio n. 376

(4486)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per un posto di tecnico in prova nella carriera esecutiva (coefficiente 157) nell'Osservatorio astronomico di Trieste.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172;
Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per un posto di tecnico in prova nella carriera esecutiva (coefficiente 157) nell'Osservatorio Astronomico di Trieste.

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 2.

Il concorso è per titoli e per esami. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami, costituiti da una prova pratica e da una orale, debbono accertare il grado di preparazione intellettuale e di capacità manuale dei candidati nel campo della meccanica che interessa gli Osservatori Astronomici. Essi hanno per oggetto le conoscenze teoriche e pratiche, accompagnate da applicazioni costruttive, registrative, aggiustative e di misura, con utensili a mano e con macchine utensili, il tutto con riferimento agli strumenti principali, ausiliari e di misura (nonchè alle loro varie parti) usati dagli astronomi negli Osservatori come: montature di telescopi riflettori e rifrattori; ottiche relative; connessioni meccaniche ed elettriche; orologi dei diversi tipi; cronografi; micrometri; misuratori di lastre ecc.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova pratica ed il voto ottenuto in quella orale.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto alla data della scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

b) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

c) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

d) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, *firmate dagli aspiranti, di proprio pugno*, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione universitaria - Div. VI), entro il termine di trenta giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o, della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove stesse devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria, Divisione VI - entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata su carta da bollo da L. 200, dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilite dal precedente art. 4.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione universitaria, Div. VI) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) *titolo di studio: diploma originale o copia notarile* su carta bollata da L. 200.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 200, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4 abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200;

f) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o *medico condotto del Comune*, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

g) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare *militare*, in carta da bollo da L. 200, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 200;

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato su carta bollata da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la *loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto* al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa), i medesimi dovranno inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione al concorso che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria, Div. VI - dopo il termine previsto dall'art. 4 di trenta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto a norma dell'art. 9 del presente bando, alla preferenza nella nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove del concorso, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

Art. 8.

Per sostenere le prove di esami i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 200 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente e dai risultati delle prove orali e pratiche, da una Commissione nominata dal Ministro composta di tre membri scelti fra professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia e fra il personale scientifico del ruolo degli Osservatori astronomici con qualifica non inferiore ad astronomo.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1964
Registro n. 39, *foglio n.* 388

(4523)

Concorso riservato per esami a quaranta posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori degli Uffici tecnici universitari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato per esami a quaranta posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori degli Uffici tecnici universitari.

A tale concorso possono prender parte coloro che abbiano esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore statali per almeno un biennio alla data del 1° novembre 1962 funzioni di geometra o di perito edile negli Uffici tecnici universitari e siano in possesso del prescritto titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite di età, prescritti per l'ammissione al ruolo di cui sopra.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2, e firmate dagli aspiranti, dovranno essere indirizzate e fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda ciascun aspirante dovrà indicare, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sia iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo art. 3 e l'Istituto presso il quale è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'attuale residenza, nonchè la precedente nel caso siano avvenuti cambi da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

l) eventualmente le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

Occorre infine il visto sulla domanda da parte del capo dell'ufficio presso cui si presta servizio.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti che:

a) siano cittadini italiani o italiani appartenenti alla Repubblica;

b) abbiano tenuto sempre buona condotta morale e civile;

c) abbiano il godimento dei diritti politici e non siano incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

d) abbiano l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

e) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di abilitazione alla professione di geometra;

2) diploma di perito industriale edile;

f) abbiano compiuto gli anni 18 di età.

Art. 4.

La domanda dovrà essere corredata da un certificato in carta da bollo rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, che specifichi con quale qualifica e con quali mansioni l'aspirante presta servizio.

Art. 5.

L'Amministrazione provvederà di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile.

L'ammissione potrà essere negata con decreto ministeriale per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma sulle materie tecniche elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse. Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà data ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno di essi riportati e nello stesso giorno curerà l'affissione di tale elenco nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido ai sensi di legge e la fotografia dovrà essere di data recente.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1957, n. 3.

Anche per lo svolgimento delle prove di esame si applicheranno le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formulata in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, Divisione IV, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data della comunicazione relativa all'esito dell'esame, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza o precedenza nella nomina.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre appositi certificati, rilasciati dal le competenti autorità.

Art. 11.

La graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei formata dalla Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei candidati per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Amministrazione a presentare, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni 30, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) diploma originale o copia autentica notarile del titolo di studio;

4) certificato di godimento dei diritti politici o certificato da cui risulti che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il godimento dei diritti in parola. Tale ultimo certificato è in ogni caso richiesto per i minorenni;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato ha la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso. Per gli invalidi di guerra o per fatti di guerra o per quelli di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se la eventuale invalidità dell'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei colleghi di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) *a)* estratto dello stato di servizio militare o estratto del foglio matricolare rilasciato dalla competente autorità militare, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati riformati dopo l'arruolamento o siano stati dichiarati « abili arruolati »; *b)* certificato di esito di leva negli altri casi; *c)* certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che non siano stati sottoposti ancora al giudizio del Consiglio di leva;

8) gli impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i document di cui ai nn. 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire copia in carta da bollo dello stato matricolare con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati;

9) i coniugati ed i vedovi con prole produrranno uno stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza attestante eventualmente anche le condizioni di capo di famiglia numerosa;

10) fotografia recente del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 12.

I documenti di cui ai nn. 2), 4), 5), 6) e 9) del precedente art. 11 non debbono essere di data anteriore a tre mesi da quelli di ricezione della comunicazione di cui all'art. 10.

Art. 13.

Le domande di ammissione non compilate nella forma prescritta ed i documenti che perverranno al Ministero, Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VI, dopo i termini suindicati non saranno presi in considerazione.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Gli idonei non vincitori non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà della Amministrazione di cui agli artt. 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti prescritti saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per la qualifica di tecnico coadiutore aggiunto (coeff. 202) nel ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori degli Uffici tecnici universitari.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattameno relativo al periodo di prova.

Art. 15.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale si applicheranno le norme contenute nel terzo comma dell'art. 48 della citata legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Ai vincitori che provengano dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1964

Il ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1964
Registro n. 39 Pubblica istruzione, foglio n. 326

ALLEGATO 1

Programmi degli esami di concorso per l'accesso alla carriera dei tecnici coadiutori degli Uffici tecnici delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria (carriera di concetto).

Gli esami consistono in due prove scritte ed in una orale nelle seguenti materie:

1) compilazione di relazioni;

2) compilazione di disegni e di altri allegati di un progetto;

3) istrumenti topografici, loro correzioni ed uso dei rilievi planimetrici, tracciamenti di campagna, uso dei logaritmi e delle relative tavole;

4) modo di esecuzione di lavori edilizi, stradali e idraulici; caratteri che debbono presentare i buoni materiali di costruzione;

5) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

6) legislazione in materia di edilizia pubblica e privata e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo dello domanda da inviarsi su carta da bollo.

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Div. VI - ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . (prov. di .) il . . residente in . (prov. di .) via n. (1) . chiede di essere ammesso al concorso riservato a quaranta posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori degli Uffici tecnici universitari.

All'uopo lo scrivente dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .,

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver precedenti penali pendenti;

d) di essere in possesso del titolo di studio di . . conseguito presso . in data .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione .,

f) di essere attualmente alle dipendenze di con la qualifica di . presso la quale Amministrazione è stato assunto il .,

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

(firma e indirizzo)

(1) Nel caso in cui siano avvenuti, da meno di un anno, cambi di residenza, indicare la o le precedenti residenze.

(4621)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE — NAPOLI

Concorso nazionale per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nel complesso sul viale Augusto della nuova sede della Facoltà d'ingegneria in Napoli.

IL PROVVEDITORE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, e il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1956, n. 1534, modificato con legge 23 marzo 1964, n. 134;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717, e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il decreto ministeriale n. 325 in data 25 gennaio 1964, con il quale il Ministero dei lavori pubblici ha approvato, nell'importo di L. 82.000.000, pari a circa il 2 % delle somme complessivamente erogate, lo schema di bando di concorso nazionale per l'esecuzione di opere di abbellimento artistico nei due complessi di viale Augusto e di via Claudio, destinati a nuova sede della Facoltà d'ingegneria dell'Università di Napoli;

Ritenuto che con il citato decreto ministeriale i relativi adempimenti in ordine all'espletamento del concorso in parola sono stati demandati a questo Provveditorato regionale;

Che è necessario bandire, tra artisti italiani, un concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione delle opere sopracitate;

, Ritenuto opportuno limitare, per ora, detto concorso nazionale alla spesa di L. 39 milioni per l'esecuzione delle seguenti opere:

1) composizione in mosaico vetrificato con libere figurazioni ritmiche ad andamento verticale, sulla parete verso il cortile dell'aula disegno del corpo *C*, per l'importo di lire 26.000.000;

2) composizione monumentale su tema libero in leghe metalliche leggere o di altro materiale proposto dall'artista con volume d'ingombro di m. 5×5×5 circa, nell'atrio d'ingresso al piano terra, per l'importo di L. 7.500.000;

3) composizione scultorea in ceramica a tutto tondo nel porticato esterno sotto l'Aula magna, per l'importo di lire 3.200.000;

4) composizione in basso rilievo di ceramica delle dimensioni di circa m. 2×3 sulla parete frontale del 1° pianerottolo, per l'importo di L. 2.150.000;

Visto il relativo bando di concorso;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale, per artisti, per l'ideazione e l'esecuzione delle opere artistiche indicate nelle premesse, da eseguire nei due complessi demaniali di viale Augusto e di via Claudio, sede della nuova Facoltà d'ingegneria di Napoli.

Art. 2.

Il presente decreto, con allegato bando, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Napoli, addì 11 giugno 1964

Il provveditore: GANGEMI

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania e il Molise bandisce un concorso per l'ideazione e la esecuzione delle opere d'arte di seguito indicate, destinate all'abbellimento del complesso edilizio sul viale Augusto, della nuova sede della Facoltà di ingegneria della Università di Napoli in Fuorigrotta.

Descrizione delle opere
Previsione di spesa - Premio al vincitore

1. — Composizione in mosaico vetrificato con libere figurazioni ritmiche ad andamento verticale, sulla parete verso il cortile dell'aula disegno del corpo *C*, della superficie di m. 39×6 pari a mq. 234 circa.

E' richiesta la presentazione di un bozzetto a colori in scala 1:20 e di un particolare al vero di mq. 1.

E' prevista la spesa di L. 100.000 per mq. e per complessive L. 26.000.000.

Al vincitore sarà assegnato un premio di L. 3.000.000.

2. — Composizione monumentale su tema libero in leghe metalliche leggere o di altro materiale proposto dall'artista con volume d'ingombro di m. 5×5×5 circa, nell'atrio d'ingresso al piano terra, elevata di m. 3 dal pavimento ed ancorata ai quattro pilastri a doppia altezza.

E' richiesta la presentazione di un bozzetto generale nella scala 1:50 e di un particolare nella scala 1:5.

E' prevista una spesa di L. 7.500.000.

Al vincitore sarà assegnato un premio di L. 1.500.000.

3. — Composizione scultorea in ceramica a tutto tondo che armonizzi con la fontana prevista a ridosso della scala di accesso all'aula superiore, nel porticato esterno sotto l'Aula magna, come da particolare che è depositato presso l'Ufficio del genio civile.

E' richiesta la presentazione di un bozzetto generale nella scala 1:20 e di un particolare della composizione nella scala 1:5.

E' prevista una spesa di L. 3.200.000.

Al vincitore sarà assegnato un premio di L. 500.000.

4. — Composizione in basso rilievo di ceramica delle dimensioni di circa m. 2×3 sulla parete frontale del primo pianerottolo, della scala, dell'atrio, all'Aula magna, in corrispondenza dell'asse del primo rampante.

E' richiesta la presentazione di un bozzetto generale della parete in scala 1:20 e di un particolare al vero.

E' prevista una spesa di L. 2.150.000.

Al vincitore sarà assegnato un premio di L. 450.000.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti, singoli o riuniti in gruppo, senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista, o gruppo di artisti, concorrente dovrà presentare non più di due bozzetti per ciascuna delle opere descritte all'art. 1 con un particolare della grandezza al vero di ognuno di esse.

Ciascun bozzetto dovrà essere accompagnato da una succinta relazione illustrativa con i materiali che si intendono impiegare, sulle particolari condizioni di ambientamento (particolari di elementi continui, illuminazione ecc.), di schizzi di assieme ed il prezzo che si richiede. Ciascun bozzetto con relativo schizzo e relazione dovrà essere contrassegnato da un motto e portare la seguente intestazione:

« Concorso per le opere d'arte della nuova sede della Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli ».

L'interno della busta, chiusa e sigillata, contenente l'offerta del prezzo, dovrà essere ripetuto il motto e segnato il nome, cognome, data di nascita ed indirizzo dell'artista.

Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione pure firmata, redatta in carta da bollo da L. 200 la quale dovrà contenere la esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni, contenute nello schema di lettera d'impegno che potrà essere richiesta secondo le indicazioni di cui al successivo art. 9.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare di aver preso cognizione in loco dell'ambiente in cui dovranno essere eseguite le opere e che il compenso per la esecuzione delle opere medesime, indicato all'art. 1 viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera di impegno.

Se più concorrenti dovranno firmare i bozzetti delle opere artistiche, essi dovranno nominare l'artista rappresentante del gruppo ed autorizzarlo con apposita dichiarazione a rappresentarli ad ogni effetto presso l'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania e il Molise, con sede in Napoli, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza il Provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una Commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice formerà la graduatoria degli elaborati con esclusione di quelli ritenuti non idonei restando precisato che gli elaborati che risulteranno al primo posto saranno dichiarati vincitori.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici, dei bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita delle opere.

Art. 7.

La spesa, comprensiva di tutti gli oneri, nessuno escluso, per la messa in opera di ognuna delle opere descritte è quella prevista per ciascuna composizione indicata all'art. 1.

L'Amministrazione si riserva il diritto di assegnare la esecuzione di ciascuna opera all'artista od al gruppo di artisti, vincitore, ed in tal caso il premio si intenderà compreso nel compenso a corpo dell'opera stessa, oppure ad artista diverso ed in questo caso il vincitore sarà compensato con la assegnazione del solo premio.

Gli indicati compensi per le opere affidate all'artista od al gruppo di artisti, vincitore sono comprensivi di tutti gli oneri specificati nello schema di lettera di impegno di cui al successivo art. 10.

Nessun compenso sarà corrisposto e per nessun motivo agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora, ad insindacabile giudizio della Commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

I bozzetti non premiati ed i relativi particolari, della grandezza del vero dell'opera artistica rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati a cura e spese degli interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso e trascorso tale termine l'Amministrazione declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati stessi.

I bozzetti vincitori ed i particolari della grandezza del vero dell'opera artistica rimarranno invece di proprietà della Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 9.

Il vincitore, od il gruppo di vincitori, dovrà presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto dall'art. 1 del presente bando.

All'artista, o gruppo di artisti, vincitore sarà affidato l'incarico della esecuzione delle opere artistiche sulla base delle condizioni indicate in uno schema di lettera di impegno che dovrà essere richiesto al Provveditorato regionale per la Campania ed il Molise, con sede in Napoli, via Marchese Campodisola, direttamente od a mezzo di incaricato.

A richiesta, detto Provveditorato invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso Provveditorato potranno essere assunte tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili.

Art. 10.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 11.

Il periodo di tempo entro il quale dovrà essere ultimato ogni singola opera sarà stabilito dall'Ufficio del genio civile con l'artista vincitore.

Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari al 10 % della somma convenuta.

Il provveditore: GANGEMI

(4888)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto, pari numero del 9 marzo 1963, con cui venne bandito pubblico concorso per la copertura delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1962: Alassio, Loano, Osiglia e Consorzio Stellanello-Testico;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso nonchè gli atti depositati dalla stessa;

Ritenuta la regolarità delle operazioni svolte dal predetto consesso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata nelle seguenti risultanze la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa:

1. Vigliercio Gian Mario . . . . . . punti 56,027
2. Vaccarello Carmelo » 55,681
3. Serrato Antonio . . » 55,175
4. Pisano Santino . . » 54,791
5. Debernardi Giovanni » 54,194
6. Neri Aristide . . . . . . » 53,499
7. Rossi Giusto . . . » 53,465
8. Giannice Cesare . . . . . » 52,833
9. Carlone Bruno . . . . » 52,763
10. Lanza Mario . . . . » 52 —
11. Timossi Federico . . . . » 51,735
12. Palazzi Emilio . » 51,555
13. Tagliasacchi Carlo . . . » 50,524
14. Colombo Ulrico . » 49,930
15. Cella Sergio . » 48,237
16. Balestrieri Enrico » 48,222
17. Casati Alberto . . » 48,220
18. Pongiglione Carlo » 47,833
19. Roglia Luciano . . » 47,062
20. Bado Luigi . . . . » 46,297
21. Ciocca Francesco . . . » 45,511
22. Palladino Flavio . . » 45,190
23. Truffelli Lino . . » 44,666
24. Pata Pasquale . . . » 44,50
25. Giordano Giacomo . . . . . » 43,034
26. Torielli Giuseppe . . » 42,750
27. Bellone Sergio . » 42,163
28. Valgimigli Pier Giorgio » 41 —
29. Castaldo Aniello . » 38,575

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura e dei Comuni interessati.

Savona, addì 8 giugno 1964

Il medico provinciale: LOMBARDI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto, di pari numero e data, con il quale viene approvata la graduatoria del pubblico concorso per la copertura delle condotte mediche di Alassio, Loano, Osiglia e Consorzio Stellanello-Testico;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23, 24 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati partecipanti al concorso di cui in narrativa sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascun nome segnate:

1) Vigliercio Gian Mario: Loano;
2) Vaccarello Carmelo: Alassio;
3) Serrato Antonio: Consorzio Stellanello-Testico;
4) De Bernardi Giovanni: Osiglia.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura e dei Comuni interessati.

Savona, addì 8 giugno 1964

(4854) *Il medico provinciale*: LOMBARDI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di medico condotto vacante in comune di Livorno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2378 del 10 luglio 1961, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di medico condotto vacante in comune di Livorno alla data del 30 novembre 1960;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice dei candidati al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Pesce Mario . . . . punti 50,899
2. Conti Massimo . . . . » 50,085
3. Paponi Libero . . . . » 46,641
4. Parlanti Fausto . . . . » 45,397
5. Biscotti Tommaso . . . . » 40,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del comune di Livorno.

Livorno, addì 8 giugno 1964

Il medico provinciale: SIMOLA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei del concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di medico condotto vacante in comune di Livorno alla data del 30 novembre 1960;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Pesce Mario, compreso nella graduatoria degli idonei al concorso sopraindicato è dichiarato vincitore della condotta medica di Colline-Salviano-Valle Benedetta, in zona suburbana, rurale in parte collinosa in comune di Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del comune di Livorno.

Livorno, addì 8 giugno 1964

(4855) *Il medico provinciale*: SIMOLA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 13845 del 15 giugno 1962, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1961;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee al concorso di cui in narrativa:

1. Podiani Lorenza	punti	59,375	su 100
2. Tutorino Anna	»	57,281	»
3. Pecoraro Caterina	»	56,888	»
4. Mandalà Francesca	»	56,721	»
5. Latona Angela	»	55,387	»
6. Brullo Francesca	»	53,105	»
7. Zafonte Maria	»	49,784	»
8. Maltese Vincenza	»	49,287	»
9. Cassata Maura	»	48,812	»
10. Catanese M. Nunzia	»	48,145	»
11. Messina Nicolina	»	48,10	»
12. Polizzi Calogera	»	47,262	»
13. Catinella Franca	»	47,187	»
14. Sardina Maria	»	46,532	»
15. Scialabba Carmela	»	44,962	»
16. Infantino Vincenza	»	43,425	»
17. Sant'Andrea Lucia	»	43,212	»
18. Albanese Francesca	»	42,866	»
19. Patti Rosa	»	42,212	»
20. Quarato Maria	»	41,712	»
21. Pace Antonina	»	41,437	»
22. Fragale Antonina	»	41,037	»
23. La Torre Angela	»	40,581	»
24. Zambito Vincenza	»	40 —	»
25. Aliquò Eleonora	»	38,946	»
26. Cusumano Vincenza	»	36,487	»
27. Cataldo Ignazia	»	35,60	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio ed in quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 12 maggio 1964

Il medico provinciale: MORANTE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 12379 del 12 maggio 1964, con il quale venne approvata la graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee al concorso per titoli ed esami per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1961;

Visto l'ordine delle preferenze indicato da ciascuna concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna segnata:

1) Podiani Lorenza: Bagheria (1ª condotta);
2) Tutorino Anna: San Giuseppe Jato (1ª condotta);
3) Pecoraro Caterina: San Giuseppe Jato (2ª condotta);
4) Mandalà Francesca: Sciara;
5) Latona Angela: Ventimiglia di Sicilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio ed in quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 13 maggio 1964

Il medico provinciale: MORANTE

(4721)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Variante alla graduatoria del vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Rapallo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 15 maggio 1964, n. 2549, con il quale il dott. Pietrini Pallotta Alberto è stato dichiarato vincitore e nominato ufficiale sanitario del comune di Rapallo;

Considerato che il predetto sanitario, non essendosi presentato in servizio trascorsi i venti giorni dalla notifica del relativo decreto di nomina, deve considerarsi decaduto dalla nomina stessa;

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1964, n. 938, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei per il posto di ufficiale sanitario del comune di Rapallo, dal quale risulta che il dott. Massimo Rossi, nato a Roma il 19 maggio 1928 è il secondo idoneo del concorso di cui trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Rossi Massimo, nato a Roma il 19 maggio 1928, risultato secondo idoneo nel concorso di cui alla premessa è dichiarato vincitore ed è nominato ufficiale sanitario del comune di Rapallo.

La nomina è fatto in via di esperimento per un biennio.

Il predetto dovrà assumere servizio entro 20 giorni dalla notifica del presente decreto, sotto pena di decadenza dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del Comune interessato.

Genova, addì 10 giugno 1964

(4928) *Il medico provinciale*: BAZZICALUPO

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.